

Le procedure statutarie degli enti associativi nella loro quotidianità: obblighi e differenze. Realtà riconosciute e non

La vita dell'associazione è scritta nello Statuto

SERGIO RICCI

Dopo aver trattato delle differenze tra le associazioni riconosciute e quelle non riconosciute sotto il profilo della responsabilità patrimoniale degli amministratori (v. Il Consulente di giugno) vedremo ora i riflessi di questa stessa distinzione con riferimento agli obblighi procedurali e statutari. In particolare, partendo dall'atto costitutivo e dallo statuto, elementi base della vita associativa, vedremo come si registra e come si modifica e in quali luoghi effettuare tali pratiche; esamineremo quando è obbligatorio o meno il passaggio notarile; presenteremo la differenza tra scrittura privata registrata ed atto pubblico ed illustreremo in quali casi si ricorre ad una o all'altra procedura.

Verranno inoltre, in un apposito paragrafo, indicati quali sono gli articoli che ogni associazione deve verificare di avere obbligatoriamente ed inderogabilmente nello statuto per non incorrere in potenziali responsabilità fiscali e verrà indicata, a tal proposito, la disciplina di esenzione di taluni obblighi statutari per le associazioni religiose o di altra natura.

Gli obblighi di registrazione e modifica statutaria per le associazioni: differenze tra associazione riconosciuta ed associazione non riconosciuta. Proprio nell'atto procedurale iniziale, "di nascita" dell'associazione, parte la fondamentale differenza tra associazione riconosciuta ed associazione non riconosciuta, differenza che permane poi anche successivamente.

L'associazione riconosciuta può essere costituita solo con atto pubblico; infatti l'articolo 14 del codice civile stabilisce che l'atto pubblico presso il Notaio è la forma obbligatoria per chi voglia costituire un'associazione riconosciuta. Le associazioni non riconosciute sono quelle che intendono richiedere o che hanno richiesto il riconoscimento dello Stato (se hanno competenza nazionale) oppure della Regione (se hanno competenza regionale) e che hanno ottenuto tale riconoscimento a mezzo di formale decreto. È necessario quindi recarsi obbligatoriamente dal Notaio, il quale provvederà a svolgere professionalmente tutti gli adempimenti necessari alla costituzione dell'associazione riconosciuta, ivi compresa la registrazione dell'atto di costituzione medesimo. E lo stesso percorso deve obbligatoriamente effettuarsi ogni qualvolta l'associazione riconosciuta decide di effettuare una modifica statutaria; non è possibile quindi per un'associazione riconosciuta effettuare una modifica statutaria senza effettuare un atto pubblico tramite passaggio notarile. Infatti, la modifica statutaria va effettuata esclusi-

vamente, per le associazioni riconosciute, a mezzo di assemblea straordinaria con le maggioranze previste dallo statuto per l'assemblea straordinaria e con l'obbligatoria assistenza di un Notaio per redigere l'atto.

L'obbligo dell'atto pubblico non esiste, invece, per le associazioni non riconosciute; contrariamente a quanto spesso si crede, infatti, i soci fondatori di questo tipo di associazioni possono anche non recarsi dal Notaio per costituire l'associazione e possono quindi provvedere in proprio alla costituzione dell'ente, alla predisposizione dello statuto, alla registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto recandosi a registrare i medesimi atti presso un locale ufficio dell'Agenzia delle Entrate; in tal caso si parlerà di scrittura privata registrata.

Dal punto di vista operativo va ricordato che entrambi i documenti (atto costitutivo e statuto) devono essere sottoscritti dai soci fondatori in ogni foglio e in calce (devono essere sottoscritte almeno tre esemplari: due serviranno per la registrazione e uno dovrà restare nell'archivio dell'Associazione. Le firme non devono essere autenticate).

Dopo la costituzione, il legale rappresentante dell'Associazione - di norma il Presidente - o persona munita della sua delega (e di fotocopia della carta di identità del delegante), deve recarsi presso l'Agenzia delle entrate per provvedere alla registrazione. Ta-

le operazioni richiede:

a) la presentazione di due originali regolarmente firmati dell'atto costitutivo e statuto. Su entrambi gli originali vanno apposte le marche da bollo da Euro 14,62 (una ogni quattro pagine, prima pagina compresa);

b) la compilazione e la sottoscrizione del modello per la richiesta di registrazione;

c) il pagamento della tassa fissa di Euro 168 a mezzo modello bancario o postale F23 recante i

dati dell'associazione.

Lo stesso percorso deve obbligatoriamente effettuarsi ogni qualvolta l'associazione non riconosciuta decide di effettuare una modifica statutaria; è pienamente possibile, ed è quindi perfettamente legale per un'associazione non riconosciuta, effettuare una modifica statutaria anche senza un passaggio notarile. La modifica statutaria può essere effettuata esclusivamente, per le associazioni non riconosciute, a mezzo di assemblea straordinaria con le maggioranze previste dallo statuto per l'assemblea straordinaria; gli amministratori dovranno poi provvedere a registrare lo statuto modificato presso l'Agenzia delle Entrate con le medesime procedure effettuate per la costituzione sopra esposte.

Nel caso invece un'associazio-



ne voglia trasformarsi da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta, allora dovrà necessariamente ricorrere all'atto pubblico ed al passaggio notarile e ricondursi a tutte le procedure descritte per le associazioni riconosciute.

Gli articoli che devono essere obbligatoriamente presenti negli statuti delle associazioni per adeguarsi alle norme fiscali. L'eterogeneità degli statuti esistenti ci spinge a ricordare ancora una volta quali articoli devono essere inseriti all'interno degli statuti degli enti che rivestono la natura

di associazione (sia riconosciuta che non riconosciuta). Tali requisiti devono essere sostanzialmente, oltre che formalmente, rispettati dagli enti associativi. Ricordiamoli brevemente:

a) divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. È l'articolo per definizione che definisce la non lucratività dell'ente associativo, i cui utili non possono essere distribuiti neanche in maniera indiretta (ad esempio con compensi e/o stipendi ai soci che siano abnormi rispetto all'attività dell'associazione stessa);

b) obbligo di devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione ad altra asso-

ciamento con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. In caso di scioglimento dell'associazione non è possibile dividere nulla tra i soci, ma tutto il patrimonio residuo deve essere devoluto associazione analoga (nel caso delle associazioni Onlus, con l'obbligo del parere dell'Agenzia per le Onlus) o a fini pubblici;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie. Rappresenta l'indicazione che l'associazione deve rendere obbligatoriamente conto su base annuale delle proprie entrate ed uscite;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi;

f) principio del voto singolo di cui all'art. 2532 comma 2 del c.c., sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni as-

sembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

g) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

h) Va ricordato che le condizioni sopra esposte alle lettere c) ed e) non sono obbligatorie per le associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché per le associazioni politiche, sindacali o di categoria, le quali, quindi, possono avere statuti che non contengano simile clausole senza temere di perdere le agevolazioni fiscali.

In conclusione si tratta di condizioni già ampiamente conosciute, di cui però non tutte le associazioni tengono conto nello statuto e il cui rispetto divenga inderogabile per gli enti associativi, anche ai sensi del nuovo articolo 30 del Dl 185/08 (e del relativo modello fiscale Eas), per potere continuare a godere delle agevolazioni fiscali senza rischiare pesanti sanzioni tributarie. In estrema sintesi si può affermare che ogni verifica ed analisi della propria realtà associativa (o di una realtà associativa che si vuole andare a costituire) parte sempre da un esame sia formale (in termini procedurali) che sostanziale (in termini di contenuto) dello statuto dell'associazione medesima.

*Divieto di distribuzione degli utili,
obbligo di rendiconto, eleggibilità
degli organi amministrativi*

